

## **Misure di salvaguardia provvisorie sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio - Chiarimenti**

Sulla GUUE L 181 del 18-7-2018 è pubblicato il **Reg.to UE 2018/1013** della Commissione del 17 luglio 2018, che istituisce, a decorrere dal 19 luglio 2018, misure di salvaguardia provvisorie, in forma di dazio addizionale del 25%, sulle importazioni nell'Unione di taluni prodotti di acciaio originari di Paesi terzi specificati nell'ALLEGATO I del predetto regolamento.

Con riferimento a quanto comunicato con TAR 037 del 18/7/2018, prot. n. 81505 (Vedere NEWSLETTER 65-2018 sul nostro SITO [www.euroitalia-editrice.it](http://www.euroitalia-editrice.it) – NEWS), si riportano qui di seguito alcuni chiarimenti forniti dalla Commissione in merito alle deroghe sull'applicazione delle misure in oggetto, di cui all'art. 4 del Reg.to (UE) 2018/1013.

Tale articolo stabilisce infatti due condizioni che debbono essere considerate in maniera cumulativa:

- la data di spedizione verso l'Unione antecedente alla data di entrata in vigore del Reg.to (UE) 2018/1013, vale a dire prima del 19/7/2018, e
- l'impossibilità di cambiare la destinazione delle merci in questione.

Pertanto, ai sensi del predetto articolo, la sussistenza di entrambe le condizioni consente alle merci importate di non essere soggette né ai dazi addizionali, né alla necessità di subordinarne l'esenzione al prelievo dal relativo contingente tariffario.

In caso di merci introdotte in deposito doganale prima del 19/7/2018 si deve ritenere ovviamente soddisfatta la prima condizione, in quanto spedite dal paese di origine prima di tale data. Tuttavia, la seconda condizione dovrà essere verificata al fine di accertare che la destinazione delle merci era stata stabilita in maniera certa prima del 19 luglio, per mezzo di contratti di vendita firmati dalle parti il 18 luglio o prima.

Pertanto, l'applicazione delle deroghe previste dal citato art. 4 del Reg.to (UE) 2018/1013 dovrà essere valutata caso per caso e sulla base di documentazione probatoria avente data antecedente al 19/7/2018 (es. dichiarazione di esportazione, polizza di carico e contratti commerciali).

In mancanza di tali presupposti, per beneficiare dell'esenzione dal dazio addizionale, dovrà essere necessariamente richiesto alla Commissione, per la relativa assegnazione, il prelievo dal relativo contingente tariffario per il tramite dell'applicazione "Quota", compilando le caselle 36 e 39 del DAU.

Si rammenta, infine, che la prima assegnazione delle richieste di prelievo dai contingenti tariffari previsti dal Reg.to (UE) 2018/1013, inviate alla DG Taxud tramite l'applicazione "Quota" a decorrere dal 19/7/2018, sarà effettuata il 2/8/2018, sulla base dell'ordine cronologico della data di accettazione delle relative dichiarazioni doganali.

Si raccomanda quindi di controllare in "Quota" la percentuale di assegnazione delle predette richieste di prelievo per l'attribuzione dell'esenzione dal dazio addizionale.

*(TAR n. 2018/041 prot. n. 86103/RU del 30-7-2018 - Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali - Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli)*

*Il Reg.to UE 2018/1013 del 17-7-2018 è consultabile sul nostro SITO [www.euroitalia-editrice.it](http://www.euroitalia-editrice.it)- Normativa: PRODOTTI DI ACCIAIO*